

Contratto per il trattamento dei dati (CTD) tra il detentore di un account DeepCloud («mandante») e DeepCloud AG, Abacus-Platz 1, CH-9300 Wittenbach («mandatario»).
Denominati singolarmente «parte» o collettivamente «parti».

1. Preambolo

- (1) Il mandante affida al mandatario compiti inerenti al trattamento dei dati personali («dati») ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati. In tale ambito, il mandatario può assurgere a responsabile del trattamento o ad altro responsabile del trattamento ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati. I compiti affidati al mandatario si svolgono nell'ambito dell'adempimento di contratti nonché della soluzione «Software as a Service» (SaaS), di prestazioni, dell'assistenza o di altri compiti, nell'ambito dei quali il mandatario ottiene l'accesso ai dati o ne può venire a conoscenza per altre vie.
- (2) Il presente contratto mira all'adempimento dei requisiti di legge. Esso si applica a tutte le attività correlate ai contratti stipulati tra le parti che prevedono il trattamento dei dati del mandante da parte di collaboratori del mandatario o di suoi incaricati. Si applica inoltre a contratti futuri stipulati tra le parti che prevedano un trattamento dei dati concordato tra le parti.

2. Oggetto del contratto

- (1) Dai contratti stipulati, che possono includere un trattamento dei dati, si evincono l'oggetto, la natura e lo scopo del presente contratto, a cui si rinvia in questa sede. Tali contratti possono contenere disposizioni speciali che integrano e/o modificano il presente contratto e che prevalgono su di esso.
- (2) Il trattamento dei dati viene eseguito dal mandatario in Svizzera nonché, mediante l'incarico di ulteriori responsabili del trattamento, nei luoghi indicati nell'elenco degli altri responsabili del trattamento. Si applica l'elenco degli altri responsabili del trattamento che, come allegato, è parte integrante del presente contratto. Con la presente, il mandante dichiara di accettare il loro incarico.
- (3) Un ulteriore trasferimento del trattamento dei dati (incluse le operazioni parziali) in altri Paesi terzi avviene solo se le condizioni particolari in materia di protezione dei dati sono state adempite (p.es. decisione di adeguatezza, clausole standard sulla protezione dei dati o un'altra garanzia adeguata per la trasmissione dei dati). Spetta al mandante verificare che sussistano le basi legali necessarie per un trattamento dei dati legittimo e per un tale trattamento al di fuori del Paese in cui ha la propria sede legale.
- (4) Nel caso in cui il mandante sia soggetto a un eventuale obbligo di riservatezza (ad esempio per quanto riguarda segreti industriali o commerciali, segreti professionali, bancari o d'ufficio), egli deve provvedere affinché l'elaborazione dell'ordine non comporti una divulgazione non autorizzata. Nel caso in cui il mandante sia soggetto a un obbligo legale o professionale di riservatezza (ad esempio per quanto riguarda segreti professionali, bancari o d'ufficio) e il mandatario abbia accesso a informazioni soggette a tale obbligo di riservatezza, il mandatario, in qualità di ausiliario a cui tali informazioni sono rivelate, è anch'egli assoggettato a tale obbligo di riservatezza. Il mandatario si impegna a rispettare sempre i requisiti di riservatezza che ne derivano e prende atto del fatto che, in qualità di ausiliario, una violazione dei suoi obblighi può comportare conseguenze ai sensi delle norme penali.

3. Durata del contratto

- (1) La decorrenza del presente contratto dipende dalla decorrenza dei contratti che hanno ad oggetto un trattamento dei dati, nella misura in cui dalle disposizioni del presente contratto non derivino obblighi o diritti di disdetta supplementari.
- (2) Le parti possono disdire il presente contratto con un preavviso di 4 settimane qualora venga perpetrata una grave violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del contratto in questione. In caso di violazioni lievi, ossia né dolose né dovute a grave negligenza, una delle parti fissa all'altra un termine adeguato entro il quale la parte in difetto possa provvedere alla risoluzione di tale violazione.

4. Natura e finalità del trattamento, tipi di dati e categorie di persone interessate

- (1) Le attività del mandatario comprendono le prestazioni descritte nei contratti stipulati tra le parti, per le quali è possibile un trattamento dei dati.

Le attività del mandatario possono comprendere tra l'altro quanto segue:

- hosting della soluzione SaaS (inclusi moduli, soluzioni software e dati)
- installazione e test di software
- eliminazione di vizi relativi a prestazioni erogate
- manutenzione, installazione e test di hotfix, service-pack e nuove versioni del software

- attività di supporto
- accesso ai dati e loro trattamento

Per tali attività, possono essere eseguiti i seguenti tipi di trattamento:

- raccolta, registrazione, organizzazione o sistemazione di dati
- memorizzazione, adeguamento o modifica di dati
- selezione, consultazione, utilizzo e divulgazione di dati tramite trasmissione
- diffusione o altra forma di messa a disposizione, raffronto o collegamento di dati
- limitazione, cancellazione o distruzione di dati

(2) I tipi di dati trattati in tale contesto, nonché le categorie di persone interessate si evincono dal rispettivo oggetto contrattuale e dalle prestazioni da erogare. Nello specifico, possono essere interessati i seguenti tipi di dati:

- dati anagrafici
- copie e dettagli di carte d'identità e documenti identificativi
- informazioni sulla carriera professionale, quali CV, valutazioni, attestati, formazione continua, certificazioni, descrizione della posizione, funzione, eventi, appunti, salario, ecc.
- informazioni sulla vita privata, p.es. domicilio, stato civile, hobby, ecc.
- informazioni sull'utente, come dati di login, numero cliente, comportamento dell'utente (indotto dal mandante), modalità di consumo
- dati di comunicazione (p.es. telefono, indirizzo e-mail)
- dati contrattuali (designazione del contratto, interesse verso i prodotti o a stipulare il contratto)
- storico del cliente
- dati relativi al conteggio o dati di pagamento
- dati di pianificazione e di controllo
- dati di progetto
- informazioni di terzi (p.es. agenzie di informazioni creditizie, dati estratti da elenchi pubblici)
- informazioni tecniche come indirizzo IP, informazioni sul terminale, ecc.
- tutti i dati che il mandante trasmette al mandatario nell'ambito del trattamento dei dati

Oltre ai tipi di dati elencati, possono essere interessate anche categorie specifiche di dati personali / dati particolarmente degni di protezione, laddove la classificazione dei dati si evince dalla legislazione in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabile.

Tali dati possono riguardare le seguenti categorie di persone interessate:

- persone fisiche come il mandante, collaboratori del mandante, candidati, freelancer, collaboratori di (potenziali) clienti, clienti finali e aziendali, abbonati ai DeepServices, interessati, partner commerciali, fornitori, agenti, venditori e rivenditori, nonché i loro rispettivi collaboratori quali referenti
- in caso di persone giuridiche, le relative persone fisiche, come i loro collaboratori, collaboratori dei loro partner commerciali, contraenti, utenti di servizi, prestatori di servizi o altri ausiliari di (potenziali) clienti, fornitori, venditori, rivenditori
- in caso di entità giuridiche, le relative persone fisiche, come i collaboratori di corporazioni di diritto pubblico, in veste di partner commerciali, contraenti, utenti di servizi, prestatori di servizi o altri ausiliari di (potenziali) clienti, fornitori

5. Diritti e poteri direttivi, nonché obblighi del mandante

- (1) La responsabilità per la valutazione dell'ammissibilità del trattamento, nonché per la tutela dei diritti delle persone interessate, spetta esclusivamente al mandante o ai suoi clienti in quanto titolari del trattamento (di seguito «titolare/i del trattamento») ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati. Il mandatario inoltrerà tutte le richieste al mandante, qualora siano palesemente dirette a lui.
- (2) Le eventuali modifiche dell'oggetto del trattamento e della procedura possono essere concordate di concerto tra le parti e fissate per iscritto o in un formato elettronico documentato.
- (3) Il mandante ha il diritto di impartire istruzioni al mandatario e le impartisce di norma per iscritto o in un formato elettronico documentato. Il mandante deve confermare immediatamente le istruzioni verbali per iscritto o in un formato elettronico documentato. Occorre conservare le istruzioni per la loro durata di validità e in seguito per almeno cinque anni civili interi. Le istruzioni non previste nel rispettivo contratto vengono trattate come richiesta di una modifica della prestazione e devono essere retribuite dal mandante in modo adeguato.
- (4) I collaboratori del mandante autorizzati a impartire istruzioni e i destinatari di tali istruzioni presso il mandatario vengono stabiliti tra le parti, con la contestuale definizione dei canali di comunicazione da utilizzare.
- (5) Il mandante informa immediatamente il mandatario qualora accerti violazioni della protezione dei dati, errori o irregolarità in sede di controllo dei risultati del mandato o ne venga a conoscenza. Il mandatario adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e per ridurre eventuali conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate.
- (6) Il mandante, in qualità di responsabile del trattamento, garantisce che tali dati vengano trattati in modo lecito (obblighi di informazione, base giuridica, rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati, ecc.) e che è autorizzato a trattarli ulteriormente. Il mandatario non è responsabile della valutazione dell'ammissibilità del trattamento, né della tutela dei diritti delle persone interessate.
- (7) In linea di principio, le prestazioni del mandatario, che non siano imputabili a un suo comportamento errato, verranno retribuite dal mandante conformemente alle spese effettivamente sostenute dal mandatario. Vigono in proposito le consuete tariffe orarie del mandatario.

6. Obblighi del mandatario

- (1) Il mandatario tratta i dati entro i limiti degli accordi presi e secondo le istruzioni documentate del mandante.
- (2) Il mandatario avvisa immediatamente il mandante qualora un'istruzione da questi impartita violi palesemente delle disposizioni di legge. Il mandatario è autorizzato a sospendere l'esecuzione dell'istruzione in questione, fintantoché, previa verifica, non venga confermata o modificata dal mandante. Qualora il mandatario possa sostenere che un trattamento dei dati secondo le istruzioni del mandante comporti la responsabilità di quest'ultimo, egli è libero di sospendere l'ulteriore trattamento fino al chiarimento della responsabilità tra le parti.
- (3) Non vengono realizzate copie o duplicati dei dati senza che il mandante ne sia a conoscenza. Sono escluse le copie di backup, nella misura in cui siano necessarie per garantire un corretto trattamento dei dati, nonché i dati necessari ai fini dell'ottemperanza ai propri obblighi di conservazione esistenti.
- (4) Il mandatario non può rettificare, cancellare o limitare arbitrariamente il trattamento dei dati trattati per conto del mandante, se non secondo le istruzioni documentate di quest'ultimo.
- (5) Il mandatario allestirà e terrà monitorata, nell'ambito della propria responsabilità, la propria organizzazione interna in modo che soddisfi i particolari requisiti in materia di protezione dei dati.
- (6) Il mandatario tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento eseguite per conto del mandante. Esso riporta tutte le informazioni previste per un siffatto registro delle attività di trattamento.
- (7) I dati sono tenuti rigorosamente separati da altri database. Non è obbligatoriamente necessario tenerli fisicamente separati.
- (8) Il mandatario collaborerà con il mandante nella misura necessaria e, ove possibile, lo supporterà adeguatamente nell'ottemperanza dei diritti delle persone interessate da parte del mandante, nella sicurezza del trattamento, nel denunciare eventuali violazioni della protezione dei dati, nell'avvisare le persone interessate da una violazione della protezione, nelle necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati del mandante, nonché in caso di consultazioni necessarie di un'autorità di controllo.
- (9) Il mandante acconsente, con la presente, al trattamento dei dati al di fuori dello stabilimento del mandatario, per esempio nell'ufficio casalingo dei collaboratori. In questi casi vengono adottate misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati.
- (10) Il mandatario si impegna a mantenere la riservatezza nel trattamento dei dati conforme al mandato ricevuto. Tale obbligo di riservatezza permane anche dopo la risoluzione del rapporto contrattuale. Egli tratterà i dati con riservatezza per tutto il tempo richiesto dal contratto con il mandante e dal diritto applicabile, e li utilizzerà solo nella misura necessaria al mantenimento o all'erogazione del servizio.

- (11) I dati non possono essere comunicati a terzi, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere alle istruzioni del mandante, agli obblighi derivanti dal contratto, dalla legge o da un'ordinanza valida e vincolante di un'autorità statale competente (come una disposizione). Il mandatario, in caso di ingiunzione di accesso o pubblicazione di dati e prima di adempiere a tale ingiunzione, (a) se legalmente consentito, informerà il mandante e, in caso contrario, cercherà di ottenere l'autorizzazione per informare il mandante al fine di consentirgli di contestare tale ingiunzione, e (b) avvalersi egli stesso di ragionevoli mezzi legali qualora tale ingiunzione sia impugnabile sulla base di difetti ai sensi della legge dell'autorità richiedente, del diritto applicabile nonché di eventuali conflitti con il diritto applicabile, e fornire solo - per quanto possibile - i dati necessari all'esecuzione dell'ingiunzione.
- (12) Prima di intraprendere l'attività, il mandatario ha fatto familiarizzare i suoi collaboratori con le disposizioni in materia di protezione dei dati per essi rilevanti e li ha obbligati in modo appropriato alla riservatezza sia nel corso della loro attività, che dopo la cessazione del rapporto di impiego.
- (13) Presso il mandatario viene nominato un responsabile della protezione dei dati. Le informazioni di contatto aggiornate sono pubblicate sul sito del mandatario in modo facilmente accessibile.

7. Obblighi di notifica del mandatario in caso di violazione della protezione dei dati

- (1) Qualora il mandatario venga a conoscenza di una violazione della protezione dei dati o della sicurezza dei dati, lo notifica senza indugio al mandante, verbalmente, per iscritto o in forma testuale non appena ne viene a conoscenza.
- (2) La notifica al mandante contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a. una descrizione del tipo di violazione della protezione dei dati, ove possibile con indicazione delle categorie e del numero approssimativo di persone interessate, delle categorie interessate e del numero approssimativo di dati personali interessati;
 - b. una descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione ed eventualmente delle misure volte a mitigare i possibili effetti negativi.
- (3) Qualora sussista un obbligo di informazione nei confronti di terzi (come p.es. le persone interessate) o un altro obbligo di notifica legale vigente per il mandante (p.es. nei confronti di un'autorità di controllo), il mandante o il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dell'obbligo in questione.

8. Rapporti di subappalto con ulteriori responsabili del trattamento

- (1) Rientrano in tali rapporti le prestazioni che si riferiscono direttamente all'esecuzione della prestazione principale o di parti della prestazione principale di cui al presente contratto. Non vi rientrano le mere prestazioni accessorie, come i servizi di telecomunicazione, postali o di trasporto, i servizi di pulizia o di vigilanza senza un concreto riferimento a prestazioni che il mandatario esegue per il mandante. I servizi di manutenzione, di cura e di controllo, nonché lo smaltimento di supporti di dati - nella misura in cui sia possibile accedere ai dati del mandante o consultarli - integrano siffatti rapporti di mandato, purché vengano eseguiti per sistemi IT che vengono utilizzati anche nell'ambito dell'esecuzione di prestazioni per il mandante.
- (2) In linea di principio, il mandatario è autorizzato a incaricare (ad es. designando o sostituendo) ulteriori responsabili del trattamento per il trattamento di dati del mandante, a patto che tenga conto delle seguenti disposizioni. L'elenco aggiornato degli ulteriori responsabili del trattamento incaricati è reperibile presso il mandatario.
- (3) Il mandatario informa il mandante di qualsiasi modifica che intenda apportare (ad esempio, del luogo del trattamento dei dati) nonché dell'aggiunta o della sostituzione di ulteriori responsabili del trattamento, in modo che il mandante possa opporsi a siffatte modifiche.
- (4) Se il mandante non si oppone entro il termine ragionevole comunicato dal mandatario, significa che accetta la modifica in questione. Se si oppone entro tale termine, l'incarico dell'ulteriore responsabile del trattamento non è consentito. In tal caso, le parti cercheranno di trovare una soluzione consensuale riguardo all'ulteriore responsabile del trattamento. Se ciò non fosse possibile, le parti hanno diritto alla disdetta straordinaria. In situazioni d'emergenza, il mandante risponderà immediatamente, facendo eventualmente opposizione.
- (5) Il mandatario garantisce che selezionerà accuratamente l'ulteriore responsabile del trattamento.
- (6) Un ulteriore incarico in Paesi terzi può essere effettuato solo se le condizioni particolari in materia di protezione dei dati sono soddisfatte. Il mandatario garantirà ciò adottando misure appropriate. Qualora invece una tale trasmissione di dati venga attivata dal mandante stesso, spetterà esclusivamente a lui attenersi alle relative disposizioni.
- (7) Il mandatario garantisce contrattualmente che le disposizioni concordate tra lui e il mandante trovano applicazione anche nei confronti di ulteriori responsabili del trattamento. Il contratto con l'ulteriore responsabile del trattamento deve essere redatto per iscritto o in forma elettronica.

9. Misure tecniche e organizzative

- (1) Per il concreto trattamento dei dati viene garantito un livello di protezione adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone interessate dal trattamento. Si tiene conto, inoltre, degli obiettivi di protezione come la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei servizi, nonché la loro caricabilità relativamente a tipo, portata, circostanze e finalità del trattamento, in modo tale che, con l'adozione di misure tecniche e organizzative correttive, si possa contenere permanentemente il rischio.
- (2) Un elenco delle misure tecniche e organizzative adottate dal mandatario è disponibile presso quest'ultimo ed è allegato al presente contratto. Le misure ivi contenute rappresentano le misure adeguate al rischio determinato che il mandatario ha adottato conformemente allo stato della tecnica e tenendo conto degli obiettivi di protezione.
- (3) In determinate occasioni e a intervalli regolari, il mandatario eseguirà una verifica e una valutazione dell'efficacia delle misure. L'esito, unitamente al rapporto di audit, potrà essere comunicato al mandante su richiesta di quest'ultimo. Nel corso del rapporto di mandato, esse possono essere adeguate all'ulteriore sviluppo tecnico e organizzativo.
- (4) Qualora le misure adottate presso il mandatario non soddisfino le esigenze del mandante, questi lo comunica tempestivamente al mandatario.

10. Diritti e pretese degli interessati

- (1) Laddove possibile, il mandatario supporta il mandante con misure adeguate nell'adempimento dei suoi obblighi in relazione a richieste e pretese delle persone interessate.
- (2) Se una persona interessata si rivolge al mandatario con richieste di rettifica, blocco, cancellazione o accesso, quest'ultimo indirizza senza indugio la persona in questione al mandante, nella misura in cui, sulla base delle indicazioni della persona interessata, sia possibile effettuare una palese correlazione con il mandante, e attende le istruzioni di quest'ultimo.
- (3) Il mandatario declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui, alla domanda della persona interessata, il mandante o i titolari del trattamento non rispondano oppure non rispondano correttamente o tempestivamente.

11. Controlli e verifiche

- (1) Il mandatario verifica a intervalli regolari le procedure interne e accetta che il mandante, prima dell'inizio del trattamento e per la durata del contratto, sia autorizzato a verificare regolarmente, nella misura adeguata e necessaria, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza degli stessi.
- (2) All'occorrenza, il mandatario collaborerà attivamente in occasione di tali verifiche. Il risultato deve essere documentato.
- (3) Le verifiche verranno eseguite durante i normali orari d'ufficio, senza disturbare lo svolgimento delle attività e previa notifica che tenga conto di un termine adeguato. Il mandatario può subordinare l'esecuzione di tali verifiche alla firma di una dichiarazione di riservatezza. Il mandante acconsente alla nomina di un ispettore esterno indipendente da parte del mandatario, nella misura in cui quest'ultimo metta a disposizione del mandante, su sua richiesta, una copia del rapporto di audit.
- (4) Qualora un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati o un'altra autorità di controllo regolamentare esegua una verifica, non occorre la firma di una dichiarazione di riservatezza se tale autorità di controllo è soggetta a un obbligo di riservatezza professionale o legale che prevede una valutazione della violazione alla luce del codice penale.
- (5) Su richiesta, il mandante e il mandatario collaborano con l'autorità di controllo in materia di protezione dei dati nell'adempimento dei suoi compiti.

12. Obbligo del mandatario dopo il termine del mandato

- (1) Dopo il termine delle operazioni contrattuali o in qualsiasi momento, su richiesta del mandante, il mandatario deve consegnare al mandante, secondo le sue istruzioni, tutti i dati e database del mandante entrati in suo possesso e correlati al rapporto di mandato oppure cancellarli o distruggerli o farli distruggere conformemente alla legislazione in materia di protezione dei dati (nella misura in cui non vi si opponga alcun obbligo di conservazione). Lo stesso vale per i backup di dati e i materiali di prova e di scarto.
- (2) Su richiesta del mandante, il mandatario può dimostrare la loro regolare cancellazione. I documenti da eliminare devono essere distrutti con un distruggidocumenti, mentre i supporti di dati da smaltire devono essere distrutti in base alla loro classificazione di sicurezza. Su richiesta del mandante, la cancellazione o distruzione gli può essere confermata con indicazione della data.
- (3) Il mandante ha il diritto di controllare, presso il mandatario, che la restituzione o la cancellazione dei dati sia avvenuta in modo completo e conforme al contratto.

13. Responsabilità in caso di violazione del presente contratto

- (1) Per il risarcimento dei danni subiti da una persona interessata a causa di un trattamento dei dati o utilizzo nell'ambito del presente contratto non ammesso o errato ai sensi delle leggi in materia di protezione dei dati, il mandante e il mandatario rispondono nei confronti di tale persona interessata quali debitori solidali, nella misura in cui ciò sia previsto dalle leggi e dalle prescrizioni in materia di protezione dei dati applicabili.
- (2) Eventuali limitazioni della responsabilità tra il mandante e i suoi clienti o le persone danneggiate trovano applicazione anche in favore del mandatario, cosicché quest'ultimo non è tenuto a risarcire il mandante per importi che in virtù di tali limitazioni di responsabilità non deve pagare.
- (3) Per il resto, trovano applicazione le disposizioni sulla responsabilità concordate nei rispettivi contratti stipulati tra le parti.

14. Varie

- (1) Entrambi i contraenti devono conservare gli accordi relativi alle misure tecniche e organizzative, nonché la documentazione inerente ai controlli e alle verifiche per la loro durata di validità e in seguito per almeno altri cinque anni civili interi.
- (2) Il mandatario si riserva il diritto di apportare modifiche al presente contratto (ad esempio modifiche alle disposizioni di legge o alla giurisdizione vigente, nonché alle condizioni di mercato). Esse vengono prima comunicate al mandante. Il mandante può opporsi se queste comportano una modifica sostanziale delle disposizioni contrattuali che lo svantaggiano in modo significativo. Tali modifiche si intendono accettate qualora il mandante non si opponga per iscritto alle modifiche entro 4 settimane dalla notifica delle stesse. In caso di opposizione, le parti si impegnano a trovare una soluzione consensuale per quanto riguarda tali modifiche. Qualora ciò non fosse possibile, ciascuna parte ha diritto alla disdetta straordinaria alla data prevista per la modifica. Le modifiche sono considerate accettate in ogni caso se le prestazioni del mandatario vengono utilizzate a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche.
- (3) Eventuali modifiche e integrazioni nonché patti accessori al presente contratto richiedono la forma scritta o un formato elettronico documentato. Ciò vale anche per la rinuncia a tale requisito formale. Le singole modifiche o integrazioni al presente contratto concordate per iscritto tra il mandatario e il mandante mantengono la loro validità anche all'entrata in vigore di una nuova versione del presente contratto.
- (4) L'eccezione del diritto di ritenzione è esclusa per quanto concerne i dati trattati per il mandante.
- (5) Qualora le disposizioni del presente contratto si rivelassero inefficaci o nulle, ciò non comporterebbe l'inefficacia o la nullità delle restanti disposizioni, ma le disposizioni inefficaci o nulle verrebbero sostituite da disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto. Lo stesso vale nel caso di lacune contrattuali.
- (6) Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente contratto è la sede del mandatario, con riserva dell'esistenza di fori imperativi. Il mandatario è autorizzato, tuttavia, a instaurare una controversia anche innanzi al tribunale competente per la sede del mandante.
- (7) Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci.

Allegati:

Elenco «Altri responsabili del trattamento della DeepCloud AG»

Elenco «Misure tecniche e organizzative della DeepCloud AG»: Per motivi di riservatezza, il presente allegato è disponibile su richiesta e dietro sottoscrizione di una dichiarazione di riservatezza.